

Piano Sociale di Zona - L. R. n. 19/2006
Ambito Territoriale "Appennino Dauno Settentrionale"

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 3 AZ. U.S.L. FG
Alberona - Biccari - Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza V.re - Lucera - Molta M.no - Pietra M.no - Roseto
V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino
www.ambitosocialelucera.it mail: politiche sociali@comune.lucera.fg.it

UFFICIO DI PIANO
c/n Assessorato Politiche Sociali Comune Capofila di Lucera
Via IV Novembre, 49 - 71036 Lucera (Fg)

AVVISO

per l'erogazione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge 13/1989 e s.m.i - Anno 2016

I Comuni dell'Ambito territoriale hanno provveduto ad istituire un fondo nell'ambito delle misure previste dal Piano sociale di zona per sostenere gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge 13/1989 e in seguito a quanto disposto dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 812 del 13 maggio 2009.

Il contributo può essere richiesto sia per opere interne all'alloggio che per opere esterne e meccanismi di sollevamento inoltrando domande separate. Nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse è possibile presentare un'unica istanza, così come meglio specificato nel Disciplinare dell'intervento.

Le istanze di contributo vanno presentate agli Uffici protocollo dei Comuni dell'Ambito Appennino Dauno Settentrionale ed indirizzate al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile. Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio della eventuale mancata concessione del contributo stesso.

Possono presentare la domanda di contributo solo:

- A) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, che risiedono abitualmente nell'immobile in cui vengono effettuate le opere;
- B) gli esercenti la potestà o tutela su soggetto disabile (solo su minore o interdetto) residente nell'immobile in cui vengono effettuate le opere.

Possono ugualmente presentare domanda di contributo i disabili che non hanno ancora la residenza nell'immobile su cui si intende realizzare i lavori a condizione che entro un anno dalla data della domanda si perfezioni l'effettiva residenza da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.

Il contributo è concesso nella seguente misura:

- per costi fino ad € 2.582,28 il contributo concesso è in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 ad € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della differenza tra della spesa effettivamente sostenuta e la spesa minima riconosciuta in questa fascia (es.: per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari ad € 3.873,43 = 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57(7.746,85 - 2.582,28);
- per costi da € 12.911,42 ad € 51.645,69 il contributo è aumentato del 25% della differenza tra la spesa massima e la spesa minima della precedente fascia più un ulteriore 5% della differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e il minimo di spesa della presente fascia (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari ad € 6.584,14 = € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14 (€ 12.911,42 - € 2.582,28), pari ad € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 (€ 41.316,55 - € 12.911,42) pari ad € 1.420,26);
- se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari al tetto massimo di contribuzione prevista e cioè € 7.101,28.

In ogni caso il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.

Nello specifico, si rinvia per il dettaglio al Disciplinare.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Domanda da redigere su apposito modulo disponibile presso gli Sportelli di segretariato sociale-PUA dei Comuni dell'Ambito territoriale. La domanda deve contenere l'indicazione delle opere da realizzare e la spesa prevista, essere firmata dal disabile (o, nei casi suindicati, dall'esercente la potestà tutela) e deve essere eventualmente sottoscritta per conferma e adesione dagli altri soggetti onerati della spesa.

Alla domanda si allegano i seguenti documenti:

- 1) certificato medico attestante la disabilità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una

menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della legge 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente (o ove si trasferirà) e su cui si vuole intervenire, con l'indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.

3) preventivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

4) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Per l'anno 2016 la domanda potrà essere presentata entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione; saranno ritenute valide anche le richieste già trasmesse dai Comuni dell'Ambito dall'ultimo bando utile alla data di pubblicazione del presente avviso (a condizione che le stesse risultino conformi ai contenuti del presente e relativo disciplinare), per le quali, dunque, non è necessario la ripresentazione dell'istanza.

Entro i 30 giorni successivi all'inoltro della domanda le amministrazioni comunali effettuano gli accertamenti sull'ammissibilità delle domande, subordinati alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni richieste, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, e trasmettono l'elenco delle domande ammesse al responsabile dell'Ufficio di piano che provvede a erogare il contributo dandone tempestiva comunicazione al richiedente ammesso.

Lo stanziamento di risorse economiche previsto annualmente dalla programmazione finanziaria dell'Ambito territoriale per l'intervento specifico rappresenta il tetto massimo dei contributi erogabili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, le stesse sono ripartite dando precedenza alle domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti Aziende sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le domande ammesse non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento del richiedente in altra dimora). Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti totali con difficoltà di deambulazione dalla competente Asl, anche se presentate nell'anno successivo.

INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente Avviso, il modulo di domanda e di dichiarazione dell'atto di notorietà, nonché il Disciplinare per la concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge 13/1989, approvato nel Coordinamento Istituzionale in data 15 maggio 2012, sono reperibili sul sito del Piano Sociale di Zona www.ambitosocialelucera.it e sui siti internet dei Comuni dell'ambito territoriale.

Presso gli Sportelli di segretariato sociale e Porta Unica di Accesso dei Comuni dell'Ambito territoriale ai quali il cittadino può rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 L. n. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il geom. Michele Niro.

Lucera, 14/07/2016



Il Commissario ad acta
responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Giuliana Galantino